

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 maggio 2025

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **568** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI ALPEGGI NEL CORSO DELL'ESTATE 2025, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PROFILASSI E SANITÀ DEGLI ANIMALI, DI CUI ALLA DGR 22/2025.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, richiama i seguenti regolamenti europei:

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e che stabilisce la nuova strategia comunitaria per la salute degli animali e la salute umana a decorrere dal 21 aprile 2021;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali terrestri e le uova da cova;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti.

Richiama altresì:

- le disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, della brucellosi, della leucosi e del virus BHV-1;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019 n. 117.) e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.);
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la *normativa*

nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.);

- la nota del Ministero della Salute riportante le prime istruzioni operative del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sopra menzionato;
- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 che approva il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), successivamente modificato con il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025;
- la nota del Ministero della Salute, prot. n. 0017727 in data 7 luglio 2023, che comunica il nuovo regolamento per la consultazione della Banca Dati Nazionale (BDN) ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e del Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023;
- il Decreto del Ministero della Salute del 2 maggio 2024 che comunica l'adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovicaprini;
- l'Ordinanza 5/2024 del Commissario per la Peste suina africana, prorogata con l'ordinanza 1/2025, che definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.

Richiama le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.) e il relativo Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5;
- la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale infettiva rinotracheite bovina (BHV-1) nel territorio della Regione.).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale del 31 maggio 2024, n. 607, che approva le modalità di utilizzo degli alpeggi durante l'estate 2024, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di profilassi e sanità animale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2023, n. 1266.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 13 gennaio 2025 concernente l'approvazione del programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l'anno 2025.

Rende noto che, così come riferito dalla competente Dirigente:

- è necessario regolamentare, entro l'estate 2025, le procedure di registrazione dei bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1 e degli ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi;
- l'approvazione di questa proposta di deliberazione rappresenta un'attività in continuità con gli anni precedenti, consentendo una pratica, l'alpeggio, che ha sempre avuto luogo;
- per la gestione dei criteri relativi al contenuto di germi e cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio e lavorato in loco o conferito per l'ulteriore trasformazione in un caseificio

di fondovalle, si rinvia alle disposizioni emanate dall'Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ravvisata la necessità di regolamentare, entro l'estate 2025, le procedure di registrazione dei bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1 e degli ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modalità di utilizzo degli alpeggi nel corso dell'estate 2025:

- a) i bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus BHV-1, nonché gli ovini e i caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi possono essere movimentati negli stessi codici pascolo e alpeggi;
- b) i termini e le modalità per la movimentazione degli animali da e verso codici di pascolo/alpeggio sono i seguenti:
 - la movimentazione verso i codici pascolo deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DDA);
 - il responsabile/detentore del pascolo deve redigere, firmare e presentare la dichiarazione di movimentazione verso codici pascolo e alpeggi all'Ufficio Servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, utilizzando il modulo predisposto dal medesimo Ufficio stesso, in formato cartaceo o il formato digitale, almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Con la dichiarazione in oggetto, il responsabile/detentore del pascolo comunica il codice di pascolo, la denominazione identificativa del pascolo e, qualora presenti, i relativi tramuti. Fornisce inoltre, le informazioni richieste, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3562 del 5 dicembre 2008 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1380 del 21 maggio 2010 e

successive modificazioni, relativamente alla produzione di latte e alla sua destinazione, nonché alla gestione delle analisi per la carica batterica e per le cellule somatiche del latte crudo bovino prodotto in alpeggio, secondo le disposizioni previste dal protocollo dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali n. 18458/2010 e n. 21526/2011 e loro successive integrazioni;

- la suddetta dichiarazione sostituisce la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, comunicando la tipologia di produzione effettuata e conservando, come documento di tracciabilità, le planimetrie di dette strutture, firmate dall'interessato e descriventi la situazione aziendale per ogni locale e la destinazione d'uso. Il responsabile/detentore del codice pascolo è tenuto, inoltre, a comunicare all'Ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali eventuali variazioni dei dati identificativi, la cessione o la fine dell'attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività e delle strutture. La dichiarazione costituisce tracciabilità dell'utilizzo delle strutture quali estensione delle aziende di piano;
- il trasportatore deve certificare di aver provveduto al lavaggio e alla disinfezione del mezzo di trasporto, sul quale appone un cartello giallo recante la dicitura "disinfectato" seguita dalla data della disinfezione e dalla sua firma. Il trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia del DDA di riferimento;
- ogni documento di accompagnamento (DDA) verso un pascolo è consultabile dall'Autorità del comune competente sul pascolo. Le Autorità comunali competenti sul pascolo accedendo a BDN visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell'adempimento delle proprie competenze in materia;
- gli spostamenti da codice di pascolo verso il macello devono essere eseguiti esclusivamente tramite l'utilizzo di un documento di accompagnamento informatizzato (DDA) al fine di consentire le necessarie verifiche sanitarie da parte dell'Autorità competente;
- durante e al termine del periodo di monticazione la movimentazione verso altri pascoli o il rientro verso codici aziendali di fondovalle deve essere effettuata mediante la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato (DDA) o, laddove ciò non fosse possibile e a seguito di segnalazione opportunamente motivata da far pervenire all'Ufficio Servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, mediante la compilazione del "ex MODELLO 4" in formato cartaceo. In quest'ultimo caso, il modello cartaceo deve essere registrato in BDN entro 3 giorni dalla data di movimentazione. Il rientro nel codice aziendale di fondovalle deve essere registrato dalla BDN prima di procedere con successive movimentazioni degli animali, quali ad esempio macellazioni, vendite, affide;
- durante il periodo della monticazione (15 giugno - 15 ottobre) e per gli spostamenti da codice pascolo, la movimentazione per la partecipazione a manifestazioni zootecniche senza compravendita della durata massima di ventiquattro ore e il relativo rientro, nelle more delle implementazioni delle funzionalità della BDN, possono avvenire anche mediante accompagnamento del capo con la relativa scheda animale stampata dal portale della BDN, purché la tracciabilità degli spostamenti venga garantita dal responsabile della manifestazione;

c) in aggiunta a quanto disposto dalla lettera b), sono di seguito elencate le condizioni sanitarie da rispettare per la movimentazione e la permanenza degli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della Regione:

- per quanto riguarda tubercolosi, brucellosi e leucosi, i bovini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689;
- per quanto riguarda la brucellosi, gli ovi-caprini devono provenire da allevamenti indenni e soddisfare le condizioni sanitarie dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689 e Decreto del Ministero della salute 2 maggio 2024 e suoi allegati relativi alle movimentazioni;
- per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva (IBR), i bovini devono soddisfare le condizioni sanitarie equivalenti a quelle previste dall'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689;
- per quanto riguarda il virus della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue – BT), con nota 0010022-04/04/2025-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha dichiarato l'intero territorio nazionale zona omogenea per i sierotipi circolanti sul territorio, che al momento sono il BTV1, il BTV3, il BTV4 e il BTV8 e, pertanto, non è richiesta alcuna tipologia di controllo per gli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della Regione. L'Amministrazione regionale, con propria deliberazione della Giunta regionale del 25 novembre 2024, n. 1508, al fine di proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico suscettibile, contribuire a limitare la circolazione virale e salvaguardare i flussi commerciali consolidati, ha approvato il piano vaccinale per la febbre catarrale obbligatorio per i capi della specie ovina appartenenti al patrimonio zootecnico del territorio regionale e facoltativo per i capi delle specie suscettibili (caprini, bovini, camelidi). Siccome anche la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2025, n. 12-867, ha approvato il programma regionale di vaccinazione obbligatoria per gli ovini per Bluetongue (BTV) sierotipo 8, a tutela del patrimonio zootecnico regionale, si chiede alle autorità competenti locali (ACL) per provenienza di certificare tale trattamento sul DDA;
- l'Autorità competente locale ricevente autorizza e valida l'ingresso degli animali al di fuori del territorio regionale tramite specifica funzione in BDN. Nel caso in cui la funzione non sia ancora attiva, l'autorizzazione deve essere fornita su presentazione da parte dell'allevatore di copia dei risultati ufficiali delle prove effettuate (mod. 2/33) certificante la situazione sanitaria, almeno 15 giorni prima della partenza degli animali, seguita dall'invio del modulo di accompagnamento DDA, che dovrà essere sempre esplicitamente validato dall'ACL originaria;
- in riferimento al punto precedente, in caso di animali provenienti da territori in zona di restrizione per PSA, si applica quanto riportato nell'Ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario della Peste Suina Africana (prorogata dall'Ordinanza n. 1/2025), articolo 8 (*Ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione*), comma 8: (*omissis*) *per la movimentazione verso l'esterno delle zone soggette a restrizione II, III e area infetta, i responsabili delle greggi devono richiedere specifica deroga alle ACL competenti sui comuni di partenza e destinazione. La movimentazione sarà autorizzata solo dopo il parere favorevole dell'ACL del comune di destinazione e applicando specifiche misure di riduzione del rischio indicate dall'ACL.* Tutte le garanzie

concordate devono essere riportate a cura dell'ACL del comune di partenza sul DDA elettronico;

d) sono inoltre da rispettare le seguenti condizioni sanitarie:

- nel caso in cui vengano rilevati casi sospetti di tubercolosi, leucosi e rinotracheite bovina infettiva (nei bovini), brucellosi (nei bovini o negli ovi-caprini) durante il periodo di monticazione di animali provenienti da stabilimenti diversi, l'Autorità sanitaria competente adotta misure di isolamento in funzione alla situazione e vengono applicate le misure di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 13 gennaio 2025. In questi casi qualunque movimentazione è soggetta ad autorizzazione del Servizio Veterinario competente per territorio;
- ogni caso di aborto deve essere immediatamente segnalato dal detentore del pascolo al veterinario dell'Azienda USL competente per territorio che dovrà isolare l'animale ed eseguire quanto contenuto nell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 13 gennaio 2025;
- non sono ammesse le monticazioni e le demonticazioni di greggi con pascolamento vagante lungo il fondovalle principale, ma solo per brevi tratti lungo le vallate laterali;

e) il Servizio Veterinario della S.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta e l'Ufficio Servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno facoltà di eseguire i controlli circa la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione e di applicare eventuali conseguenti sanzioni;

- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata all'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alle Forze dell'Ordine, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali e all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV);
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio della Regione;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.